

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013

76ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente

MORRA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Alfano e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 356 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) preannuncia una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2, riferito ai disegni di legge n. 356 e connessi. Inoltre, avverte che non insisterà, come ha fatto nelle sedute precedenti, per la votazione di quell'ordine del giorno, a eccezione della parte in cui si ribadisce la volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato. Ciò anche allo scopo di corrispondere alle sollecitazioni del Presidente del Senato.

La PRESIDENTE prende atto della rinuncia del senatore Calderoli a discutere la votazione del suo ordine del giorno nella parte relativa ai contenuti della nuova formula elettorale. Un pronunciamento della Commissione in ordine alla volontà di concludere la prima lettura presso il Senato sarebbe di conforto nel caso in cui il Presidente del Senato chieda di conoscere lo stato dell'esame e le prospettive per il seguito dei lavori.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene improprio che la Commissione, che già si occupa della materia elettorale da diversi mesi, sospenda di fatto l'esame ma, contestualmente e in modo contraddittorio, confermi la volontà di approvare senza indugio la riforma della legge elettorale. A suo avviso, il rinvio della votazione degli ordini del giorno, su cui la Commissione ha convenuto nelle sedute precedenti, è invece funzionale alla necessità di un ulteriore approfondimento, anche all'interno dei Gruppi parlamentari.

La proposta di votare una dichiarazione per sottolineare la volontà della Commissione di proseguire nell'esame, rappresenta, a suo avviso, una decisione impropria con evidenti finalità dilatorie.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ricorda che la Commissione era stata convocata lunedì 2 dicembre, alle ore 20, per la votazione degli ordini del giorno ed è stata inopinatamente sconvocata senza che i suoi componenti potessero pronunciarsi sull'opportunità di proseguire l'esame. La proposta di ribadire la volontà di proseguire nell'esame rischia di complicare ulteriormente le possibilità di un accordo fra i Gruppi parlamentari.

Il senatore BRUNO (FI-PdL XVII), relatore sui disegni di legge nn. 356 e connessi, ricorda l'*iter* che ha portato a proporre alla Commissione le linee guida per la redazione di una riforma elettorale. Successivamente, la presentazione di altri ordini del giorno ha determinato

un ostacolo insormontabile al seguito dell'esame, fino a rendere all'opinione pubblica l'immagine di una Commissione che non è in grado di perseguire lo scopo che si era prefissa.

Pertanto condivide la proposta di ribadire la volontà della Commissione di approvare la riforma elettorale in questo ramo del Parlamento, ricercando un'ampia maggioranza tra le forze politiche. A tal fine, prospetta l'opportunità di costituire un comitato ristretto che svolga un esame preparatorio. Si tratta di un tentativo che consentirebbe di verificare l'intendimento dei Gruppi parlamentari e che potrebbe agevolare il successo dell'iniziativa.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*) giudica non strumentale la proposta del senatore Calderoli, in particolare in un momento in cui la riforma della legge elettorale rappresenta un tema prioritario nel dibattito politico e istituzionale. Di qui le dichiarazioni del Presidente del Senato a cui si è riferito lo stesso senatore Calderoli. La rinnovata dichiarazione di volontà della Commissione e la costituzione di un Comitato ristretto che renda concreto quell'intento avrebbero un significato politico di grande rilievo.

La senatrice [DE MONTE](#) (*PD*) chiede se la votazione di una parte dell'ordine del giorno presentata dal senatore Calderoli sia una procedura percorribile, anche in considerazione del fatto che il voto sulla proposta del senatore Calderoli dovrebbe essere prima valutato, nei modi e nei tempi, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Infatti, nella riunione di ieri dello stesso Ufficio di Presidenza, la Presidente ha dichiarato che non avrebbe più convocato la Commissione per il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale in mancanza di un chiaro accordo tra i Gruppi che, al momento, non sussiste.

Quanto al possibile trasferimento dell'esame all'altro ramo del Parlamento, ricorda che è stata la Camera dei deputati ad approvare per prima la dichiarazione di urgenza e che l'*iter* ha avuto inizio al Senato solo perché, per iniziativa del senatore Calderoli, la Commissione ha immediatamente avviato i propri lavori in materia.

A suo avviso, preso atto della situazione che si è determinata, i Presidenti delle Camere dovrebbero definire le modalità per l'ulteriore percorso della riforma elettorale. La costituzione di un comitato ristretto, invece, sembra essere un rimedio puramente strumentale.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) osserva che l'eventuale trasferimento dei disegni di legge elettorale alla Camera dei deputati si concluderebbe in ogni caso con una trasmissione del testo di riforma al Senato, per cui sarebbero replicate le difficoltà incontrate finora. Pertanto, condivide l'opinione del senatore Calderoli, che sia preferibile proseguire il lavoro in questo ramo del Parlamento, con una rinnovata esortazione a perseguire una sintesi delle diverse opzioni.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), relatrice sui disegni di legge nn. [356](#) e connessi, intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime il suo imbarazzo per gli interventi resi finora da alcuni senatori del medesimo Gruppo. Pur apprezzando l'articolazione delle opinioni, ritiene che esse possano formare oggetto di dibattito nelle sedi politiche opportune. Invece, in sede parlamentare, è auspicabile che i Gruppi osservino un comportamento rispettoso dei vincoli istituzionali: nel momento in cui la Corte costituzionale è impegnata nella verifica della costituzionalità della legge vigente e sta per essere compiuto un importante evento congressuale del suo partito, come relatrice esprime con responsabilità l'auspicio che la Commissione prosegua nel suo lavoro.

Nel merito, ritiene che la Commissione ha la possibilità di risolvere la situazione che si è determinata e osserva che al momento attuale non vi è la possibilità di approvare indirizzi legislativi con una maggioranza adeguatamente ampia. È quindi condivisibile la proposta del senatore Calderoli, di ribadire la volontà della Commissione di approvare in questo ramo del Parlamento un testo di riforma elettorale.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*) condivide la proposta avanzata dal senatore Calderoli e auspica che la costituzione di un Comitato ristretto sia utile per superare le difficoltà che si sono determinate nell'esame.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) reputa importante fissare comunque un termine entro il quale verificare la reale possibilità di approvare la riforma elettorale. Pertanto, nell'esprimersi favorevolmente sulla proposta del senatore Calderoli, ritiene che il comitato ristretto debba ricevere un mandato con un termine certo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che sia evidente il fallimento del progetto di riformare la legge elettorale. Infatti, coesistono posizioni eterogenee e contrapposte anche all'interno delle singole componenti della maggioranza, per cui non è possibile conseguire il successo dell'iniziativa con il metodo utilizzato finora.

Il senatore [DELLA VEDOVA](#) (*SCpI*) esprime insoddisfazione per la condizione di perplessità che si è determinata nell'esame. Ricorrendo a tutte le energie intellettuali e politiche, si può accogliere la proposta del senatore Calderoli e quella del senatore Bruno, di costituire un comitato ristretto, solo se si fissa anche il termine per riferire alla Commissione.

Il senatore [PIZZETTI](#) (*PD*) ritiene che la proposta delineata dai senatori Palermo e Della Vedova sia ragionevole. Sottolinea l'opportunità di un esame in prima lettura al Senato, in considerazione della necessità di assicurare un consenso ampio delle forze politiche e della circostanza che la particolare distribuzione del premio di maggioranza in Senato non determina uno squilibrio nella rappresentanza delle forze politiche. Ove la riforma della legge elettorale fosse approvata dalla Camera dei deputati vi sarebbe comunque il rischio di un insuccesso al Senato. A suo avviso, la scelta migliore è quella di attendere il pronunciamento della Corte costituzionale, in modo da orientare l'esame per soddisfare le indicazioni che proverranno da quella sede. Votare in questa fase meri indirizzi, ignorando la circostanza che la legge elettorale è oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, a suo avviso non avrebbe alcun significato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ricorda che, nell'elaborazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 6), ha potuto consultare tutte le forze politiche: ne deriva la convinzione che, ove l'esame si concentri in un ambito più ristretto e informale, si possa giungere a una soluzione, in particolare dopo che saranno stati superati i passaggi politici critici dei prossimi giorni.

Conviene sull'opportunità di fissare un termine entro il quale dovrà concludersi il lavoro del comitato ristretto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) richiama l'attenzione sull'esigenza di riconsiderare l'attribuzione dell'incarico ai due relatori, originariamente affidato in ragione della loro appartenenza a due Gruppi della maggioranza, anche qualora si decida di costituire un comitato ristretto.

Inoltre, esprime perplessità sulla reale volontà dei Gruppi parlamentari di realizzare la riforma elettorale. In proposito, ricorda che per molte sedute era stata sollecitata da tutti una conclusione dell'esame, nell'imminenza della pronuncia della Corte costituzionale. La costituzione di un comitato ristretto appare ancora una volta come strumentale e dilatoria.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), considerate le osservazioni di natura politica appena svolte dalla senatrice De Petris, rimette alla Presidente il suo incarico di relatore sui disegni di legge nn. [356](#) e connessi.

La [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Bruno per la disponibilità appena dimostrata, ritiene che il richiamo proposto dall'ordine del giorno del senatore Calderoli sia appropriato. Quanto ai rilievi formulati dalla senatrice De Monte, fa notare che i disegni di legge in materia elettorale sono iscritti all'ordine del giorno e ricorda che quando vi è concomitanza di iniziative sulla stessa materia nelle due Camere, in caso di intesa tra i Presidenti, si prende come riferimento, di norma, l'inizio effettivo dell'esame e non altre evenienze, come ad esempio le rispettive dichiarazioni d'urgenza.

Il comitato ristretto può essere costituito in ogni fase dell'*iter* e, per prassi consolidata, in quella sede i relatori conservano la loro funzione. Si tratta di una sede nella quale, senza procedere a votazioni, si approfondisce la materia per poi riferire alla sede plenaria. È una forma tipica di elaborazione dei testi base. Infine, nel comitato ristretto, tutte le forze politiche sono rappresentate e ai suoi lavori possono partecipare tutti i componenti della Commissione, che saranno avvisati in occasione della sua convocazione.

IN SEDE REFERENTE

(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(396) Loredana DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario

(406) FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(559) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(1017) ASTORRE e COLLINA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1029) SUSTA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali - e petizioni nn. 57, 153, 155 456 560, 602, 673, 721 e 976 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) presenta una riformulazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 6), pubblicato in allegato.

La **PRESIDENTE**, tenuto conto del dibattito svolto sull'esame dei disegni di legge in titolo e l'intento manifestato dalla maggioranza dei senatori di tutti i Gruppi, considera ribadita la volontà della Commissione di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato; propone, quindi, di costituire un comitato ristretto che riferirà alla Commissione in sede plenaria, entro il prossimo mese di gennaio, sulla possibilità di conseguire un consenso ampio su una proposta di riforma della legge elettorale vigente, con la conseguente predisposizione di un testo unificato. In tal caso si intendono accantonati gli ordini del giorno n. 2 (testo 6) e n. 3.

Posta in votazione, è approvata la proposta della Presidente.

La **PRESIDENTE** invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1190) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **Giuseppe ESPOSITO** (NCD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 10 ottobre 2013, assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Sebbene la Camera dei deputati abbia apportato modifiche al decreto-legge, che saranno oggetto di analisi durante l'esame in sede referente presso le Commissioni competenti, l'esame, in questa fase, ha ad oggetto il testo del decreto-legge così come è stato emanato dal Governo.

Il provvedimento in esame, composto da 9 articoli, suddivisi in 3 capi, reca la proroga, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, l'articolo 1 provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia, prevedendo le relative autorizzazioni di spesa. L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni disciplinate dal presente decreto, con riferimento al trattamento giuridico, economico e previdenziale. Gli articoli 3 e 4 recano norme in materia penale e contabile. L'articolo 5 è dedicato alle iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi. L'articolo 6 reca una serie di autorizzazioni di spesa per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

L'articolo 7 disciplina il regime degli interventi; dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione e distribuisce tra i Ministeri della difesa e degli affari esteri gli oneri per il trattamento economico del personale comandato presso l'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA). Infine, gli articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

L'intervento legislativo appare necessario e urgente ai fini di un'adeguata copertura giuridica e finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalle missioni internazionali e dagli interventi sopra menzionati, data la scadenza al 30 settembre 2013 del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento.

Propone, pertanto, alla Commissione di formulare un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

La senatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*) si pronuncia in senso contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, censurando il ricorso alla decretazione d'urgenza su una materia che richiederebbe, per un esame più approfondito, lo strumento di una legge ordinaria. L'imminenza della scadenza del decreto, peraltro, limita ulteriormente la potestà del Parlamento nell'esercizio delle sue prerogative.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) rileva criticamente che il Senato è costretto ad esaminare il decreto-legge senza il necessario approfondimento, in ragione dell'imminente scadenza del termine per la sua conversione. Evidenzia, inoltre, la mancanza di omogeneità nel contenuto, segnalando in particolare che, oltre alle disposizioni volte a prorogare la partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali e a quelle relative alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sono presenti anche norme per l'erogazione di contributi in favore di associazioni combattentistiche. Appare evidente, a suo avviso, che queste ultime disposizioni sono anche carenti dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore **BRUNO** (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo condivisibili i rilievi sulla mancanza di omogeneità del contenuto, giudica indispensabile l'emanazione del provvedimento. Oltre a ritenere sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, si dichiara favorevole ai contenuti e alle finalità del decreto. Auspica, però, che il Governo non ponga la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità di approvare le norme di proroga delle missioni internazionali, ma preannuncia che si asterrà dalla votazione per sottolineare le difficoltà che il Parlamento incontra nell'esame dei disegni di legge di conversione, soprattutto quando i tempi di esame risultano così ristretti.

Il senatore **CAMPANELLA** (*M5S*) ribadisce la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto e la disomogeneità del suo contenuto. Il Parlamento, a suo avviso, dovrebbe essere posto nelle condizioni di esaminare in modo più approfondito il testo, che oltretutto non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

Il senatore **Giovanni MAURO** (*GAL*), dopo aver sottolineato la necessità e urgenza delle disposizioni riguardanti la proroga delle missioni internazionali, censura l'inserimento di norme non omogenee, nonostante i rilievi in più occasioni avanzati dalla Commissione.

Il senatore **GOTOR** (*PD*), pur condividendo i rilievi critici sulla disomogeneità del provvedimento, ritiene indispensabile approvare il provvedimento, ormai prossimo alla scadenza, in segno di solidarietà e rispetto nei confronti dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SEL*) esprime la propria contrarietà, segnalando l'assenza di omogeneità del provvedimento, con il quale sono prorogate missioni di natura diversa, che dovrebbero essere oggetto di specifici e distinti interventi normativi.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO**, rammaricandosi per il ritardo con cui è stato emanato il decreto-legge, ribadisce l'impegno del Governo a pervenire alla definizione di una legge generale sulle missioni internazionali. Ritiene che le questioni specifiche potranno essere discusse durante l'esame presso le Commissioni di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

La senatrice **BISINELLA** (LN-Aut) sottolinea che, nonostante le ripetute sollecitazioni della Commissione, il Governo emani ancora decreti-legge disomogenei. Il provvedimento all'esame, in particolare, contiene anche norme sulla Banca d'Italia e sulla dismissione di edifici pubblici, del tutto estranee rispetto alle misure fiscali relative all'abolizione dell'IMU.

Ricorda, inoltre, che il carattere di omogeneità, peraltro espressamente richiamato dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, è stato recentemente e in più occasioni richiamato dalla Corte costituzionale.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali avanzata dal relatore è posta in votazione e, dopo prova e controprova, non è approvata.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente **MORRA** ricorda che nella seduta di ieri il relatore, senatore Palermo, ha proposto di esprimere un parere non ostativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore **SCIBONA** (M5S) ricorda le motivazioni politiche e tecniche che inducono la sua parte politica a opporsi alla costruzione della linea ad alta velocità e quindi a contrastare il disegno di legge di ratifica. In particolare, esprime valutazioni critiche su alcuni contenuti dell'accordo, segnatamente nella parte in cui si prevede che la contrattazione, la realizzazione e la gestione dell'opera siano soggette all'ordinamento francese. Segnala, in proposito, che anche per la disciplina degli appalti dei lavori relativi alla tratta ferroviaria comune, pur incidente sul territorio italiano, si osserva la legislazione francese. Non troverà, pertanto, applicazione la normativa italiana in materia di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti.

Il senatore **CAMPANELLA** (M5S) ritiene che il disegno di legge sia caratterizzato da rilevanti profili di irragionevolezza, oltre che da una più generale incompatibilità col dettato costituzionale. Inoltre, osserva che l'Accordo internazionale da ratificare costituisce espressamente "protocollo addizionale" di un Accordo quadro del 2001, il cui presupposto è la piena saturazione della linea storica esistente, evento che - come noto - non si è verificato. Rileva altresì che le disposizioni contenute in ogni accordo internazionale, così come le norme internazionali generalmente riconosciute - anche alla luce della giurisprudenza costituzionale - incontrano il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona.

Segnala, inoltre, che, in base a una previsione dell'Accordo, per quanto concerne le condizioni di aggiudicazione e di esecuzione dei contratti relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi e ad altri aspetti della sua attività, il Promotore pubblico soggiace all'ordinamento francese, oltre che alla normativa comunitaria, con specifico riferimento alla direttiva 2004/17/CE.

Sembrerebbe quindi abbastanza evidente che al promotore pubblico - esecutore e gestore

finale della sezione transfrontaliera dell'opera - non sarà applicabile la normativa italiana, in particolare quella di contrasto al fenomeno della penetrazione delle associazioni mafiose negli appalti di opere pubbliche.

Allo stesso modo, l'articolo 10 del disegno di legge di ratifica stabilisce che l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico siano disciplinate dal diritto pubblico francese e che i relativi contenziosi siano di competenza della giurisdizione francese. Anche per questo aspetto, si esclude di fatto la sovranità dello Stato italiano a seguito della sostanziale e illegittima sospensione dell'efficacia delle sue norme, comprese quelle di rango costituzionale.

Peraltro, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, incomprimibile da altre discipline di settore. Nel valutare l'impatto dell'opera, occorre muovere, a suo avviso, dall'assunto che la tutela dell'ambiente comprende anche la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti, come oltretutto previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972. Giova, a questo proposito, ricordare che la Corte Costituzionale configura l'ambiente come sfera di competenza che investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Ne deriva un valore costituzionalmente protetto, riferito a una materia trasversale che, oltre ad avere un rilievo nazionale, coinvolge interessi locali funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali.

La Corte costituzionale ha anche sancito che l'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale, può essere disposta dalla legge statale nei soli limiti dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato riguardino l'uso del territorio - ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree - è necessaria, attraverso opportune forme di collaborazione, la partecipazione degli enti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Sotto questo fondamentale profilo, a suo avviso, l'opera in oggetto appare oltremodo carente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(951) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **Giovanni MAURO** (GAL) illustra i disegni di legge n. **951**, d'iniziativa della senatrice De Monte, e n. **1082**, d'iniziativa dei senatori Bellot e altri, i quali dispongono il distacco del comune di Sappada dalla provincia veneta di Belluno e la conseguente aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, delegando il Governo ad adottare i relativi decreti legislativi, nonché le necessarie disposizioni regolamentari.

Dopo aver ricordato che, nella scorsa legislatura, un disegno di legge, che si prefiggeva il medesimo obiettivo non giunse a conclusione dell'*iter* parlamentare, segnala che il provvedimento all'esame si inserisce nel procedimento previsto dall'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, in base al quale le province e i comuni che ne facciano richiesta sono distaccati da una Regione e aggregati a un'altra quando la richiesta dell'ente interessato, previo *referendum* popolare e sentiti i Consigli regionali, sia approvata con legge della Repubblica. Appare utile ricordare che la disposizione costituzionale non distingue in base alla natura ordinaria o speciale della Regione, tema che assume un particolare interesse per il caso in esame, in quanto il comune di Sappada chiede il distacco dalla regione Veneto e

l'annessione alla regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto è stato approvato con legge costituzionale.

La necessità di una legge costituzionale - da alcuni sostenuta - è da escludersi anche in base all'articolo 46 della legge n. 352 del 1970, il quale, definendo le caratteristiche dell'atto normativo con cui si dispone l'aggregazione del comune ad altra regione, ne stabilisce la natura di legge ordinaria.

Tale interpretazione è confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, riguardante il distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e l'aggregazione alla Valle d'Aosta. In base a questa sentenza, infatti, le disposizioni dell'articolo 132 si riferiscono a tutte le Regioni, anche qualora una delle Regioni interessate sia ad autonomia speciale.

Reputa opportuno, infine, ricordare che nel 2008 il comune di Sappada ha svolto, con esito ampiamente favorevole, il prescritto *referendum* e che la richiesta soddisfa i requisiti previsti dalla legge di continuità geografica, di omogeneità economica e sociale, nonché di vicinanza storico-culturale del comune rispetto alla Regione di aggregazione.

La senatrice [DE MONTE](#) (PD), dopo aver ringraziato il relatore, conferma che la volontà della popolazione di Sappada è ampiamente favorevole al distacco dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut), prima firmataria del disegno di legge n. 1082, esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame.

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (GAL) si riserva di individuare quale dei disegni di legge in titolo sia da assumere quale base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [356](#), 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029

G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 6)

[CALDEROLI](#), [BISINELLA](#)

La 1^a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;
esaurita la discussione generale;
preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;
rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
considera già delineati i seguenti criteri:

- 1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;
- 2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;
- 3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;
- 4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente;

ribadisce la ferma volontà di approvare senza indugio la riforma elettorale e di concludere la prima lettura presso il Senato e assume le seguenti linee d'indirizzo:

- definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare:

a) la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente;

b) una modalità di voto, sia per il Senato sia per la Camera, che nella scelta - da parte di ciascun elettore - di un contrassegno o di un gruppo di contrassegni tra loro collegati, comporta anche la scelta del candidato nel collegio uninominale, a sua volta collegato a quel contrassegno o gruppo di contrassegni;

c) al fine di garantire la governabilità, prevedere la possibilità di attribuire una parte dei seggi destinati alla "quota proporzionale", sia per il Senato sia per la Camera, quale "premio di maggioranza", a integrazione del numero dei seggi conseguito a livello nazionale con il medesimo contrassegno o gruppo di contrassegni, a condizione che questi abbiano ottenuto una consistenza complessiva minima in voti o in seggi;

- disporre, nella stessa legge elettorale, che la relativa disciplina sia applicata solo in caso di mancata entrata in vigore, prima delle prossime elezioni, di una legge di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione e della conseguente formula di elezione per le due Camere;

- predisporre le condizioni per un sistema elettorale che - in nuovo assetto bicamerale - promuova, alla Camera dei deputati, la formazione di maggioranze stabili, attraverso una formula di elezione che - in uno o due turni di votazione - consenta agli elettori di scegliere i singoli deputati e di determinare direttamente la maggioranza di governo.